

INFORTUNI SUL LAVORO

e

MALATTIA PROFESSIONALE

Il lavoratore è la persona inserita nell'organizzazione aziendale di un datore di lavoro.

Questo inserimento comporta il rischio di realizzazione di infortuni e malattie professionali. L'INAIL (istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è l'istituto che si occupa di fornire un'assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori per i quali si è verificato un infortunio o una malattia professionale.

INFORTUNIO SUL LAVORO → eventi avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e da cui derivino la morte o un'inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni (anche se occorre l'obbligo di denunciare attraverso una "comunicazione di infortunio", gli eventi di durata inferiore ai 3 giorni).

Gli elementi caratterizzanti l'infortunio sono:

- La lesione;
- La causa violenta;
- L'occasione di lavoro.

MALATTIA PROFESSIONALE → patologie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio.

Gli elementi caratterizzanti la malattia professionale sono:

- Sviluppo lento;
- Rapporto di causalità tra malattia e esercizio dell'attività lavorativa.

SOGGETTI TUTELATI

La tutela INAIL è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti. Il dettaglio di quali sono esattamente le persone assicurate è contenuto nell'art.4 del D.P.R. 1124/1965 e ricomprende coloro che in modo permanente prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. È stato considerato come si dovesse interpretare in maniera ampia questa norma e comprendere quindi anche il lavoro intellettuale.

INFORTUNIO

Procedura di denuncia

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, al datore di lavoro. Qualora l'assicurato non abbia ottemperato all'obbligo predetto, il datore non essendo venuto a conoscenza dell'infortunio e quindi non avendolo denunciato, al lavoratore non verrà corrisposto l'indennizzo per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell'accaduto. La denuncia deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui il datore abbia avuto notizia dell'infortunio (entro 24 ore invece se l'infortunio è mortale o con pericolo di morte) e deve

essere corredata dei riferimenti del certificato medico trasmesso precedentemente all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente.




Responsabilità civile e penale del datore

Il datore secondo l'art.10 D.P.R 1124/1965 a seguito degli infortuni sul lavoro è sollevato dalla responsabilità civile per gli infortuni accaduti nella sua azienda. La Corte Costituzionale con sentenza n.120/1981 ha dichiarato una parziale illegittimità degli artt. 10 e 11 del T.U:

- Nella parte in cui è precluso in sede civile l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore qualora il processo penale nei confronti del datore o del dipendente si sia concluso con sentenza di assoluzione;
- Nella parte in cui dispone che nel giudizio civile a carico del datore per infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore.

Danno biologico

Sia il D.lgs 38/2000 sia il successivo D.M. n.172/2000 hanno iniziato a prendere in considerazione il cd danno biologico definito dalla Corte di Cassazione come "ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psico-fisica". Con il D.M. n.172 sono state pubblicate le seguenti tabelle:

-  Tabella delle menomazioni contenente la loro descrizione e la corrispondente percentuale di inabilità;
-  Tabella di indennizzo del danno biologico quale strumento per determinare l'indennizzo in relazione al grado di menomazione e all'anzianità del soggetto;
-  Tabella dei coefficienti da utilizzare per determinare la percentuale di retribuzione da prendere a base per indennizzo delle conseguenze delle menomazioni.

Infortunio in itinere

Con il decreto 38/2000 è stato introdotto un nuovo istituto l'infortunio in itinere anche se già era concretamente presente nelle controversie giurisprudenziali, infatti, tantissime sono le sentenze che precedono la regolazione normativa. L'infortunio in itinere ha caratteristiche particolari in quanto si verifica al di fuori dell'ambiente lavorativo ossia nel tragitto abitazione-ambiente di lavoro e viceversa ed è causato da un rischio generico. Generalmente l'assicurazione INAIL copre l'infortunio occorso al lavoratore che percorre il tragitto abitazione/ambiente lavorativo e viceversa utilizzando i mezzi pubblici, ma in alcuni casi opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato.

Infortunio in itinere per rischio elettivo

Vi è poi un infortunio peculiare definito dalla giurisprudenza ossia l'infortunio in itinere per rischio elettivo. Per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, che è esercitata ed intrapresa volontariamente dal lavoratore in base a ragioni e motivazioni del tutto personali al di fuori dell'attività lavorativa e a prescindere dall'attività lavorativa che è idonea ad interrompere il nesso di occasionalità fra la prestazione e l'attività assicurata.

Questo tipo di infortunio è l'unico limite alla copertura assicurativa INAIL, dunque l'infortunio in itinere per rischio elettivo non è indennizzabile.

LA MALATTIA PROFESSIONALE

Procedura di denuncia

La malattia professionale va denunciata dal prestatore d'opera entro 15 giorni dalla manifestazione al datore di lavoro, il quale dovrà denunciare la malattia all'INAIL entro 5 giorni da quando gli è stata fatta comunicazione attraverso il modello 101. La denuncia deve essere corredata dal certificato medico e deve contenere oltre ai dati anagrafici del lavoratore anche una relazione particolareggiata della sintomatologia. In caso di aggravamento il lavoratore può inviare una domanda di revisione richiedendo una nuova visita di verifica che può essere effettuata dopo 6 mesi dal termine della inabilità temporanea assoluta oppure dopo un anno dal momento in cui si è sviluppata la malattia.

I rischi e i tempi

I rischi che possono causare le malattie professionali sono ad esempio:

- Contatto con polveri e sostanze nocive;
- Rumore;
- Vibrazioni;
- Radiazioni;
- Misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute.

Quanto ai tempi possiamo distinguere:

- A latenza breve o brevissima;
- A latenza media;
- A latenza lunga.

Tipologie di malattie professionali

Le malattie professionali possono essere tabellate oppure no, in questo secondo caso è in capo al lavoratore l'onere di dimostrare la provenienza lavorativa della malattia. Secondo il DM del 27/4/2004 le malattie sono raggruppate in 3 categorie

- Origine lavorativa elevata
- Origine lavorativa di limitata probabilità
- Origine lavorativa possibile

A disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti

Studio Cimino